n. r.g.a.c.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI PADOVA

SEZIONE SECONDA CIVILE

Il Tribunale. nella persona del Giudice dott. Silvia Rigon, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. promossa da:

. (C.F.), rappresentata e difesa dall'avv. Gianpaolo MIOTTO, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Andrea Lana, come da procura a margine all'atto di citazione

ATTORE

contro

(C.F.

), contumace

CONVENUTO

E con l'intervento volontario di

., rappresentata e difesa dagli avv.ti Consuelo Lillo e Paolo Bernardi, con domicilio eletto presso il loro studio come da procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore

INTERVENUTO

CONCLUSIONI

Per parte attrice opponente:

nel merito: ogni avversaria domanda, istanza ed eccezione reietta: revocarsi e dichiararsi privo di ogni giuridico effetto il decreto opposto, per l'improponibilità della domanda

Firmato Da: RIGON SILVIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: bed17

azionata in sede monitoria e la conseguente nullità del decreto stesso e/o per l'infondatezza nel merito della medesima domanda; accertarsi e dichiararsi nulla esser dovuto da al signor , in quanto titolare della ditta , per l'indennizzo da questi richiesto in relazione al sinistro oggetto della presente controversia, e ciò per le ragioni illustrate in atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo; con vittoria di spese di lite;

Per la terza intervenuta

ogni contraria istanza, eccezione o deduzione respinta: dichiarare legittimo ed ammissibile lo spiegato intervento volontario e, per l'effetto

IN VIA PRELIMINARE

Accertare e dichiarare la fondatezza e la determinatezza del credito fatto valere in sede monitoria da , sì come ceduto per atto notarile all'odierno interventore e SEMPRE IN VIA PRELIMINARE Accertare e dichiarare l'inapplicabilità al caso di specie del principio di infrazionabilità del credito, stante l'autonomia degli elementi costitutivi sottesi ai ricorsi R.G. n. (per cui è causa), e e PER L'EFFETTO Dichiarare proponibile la domanda di cui al ricorso R.G. n. per cui è causa e confermare il decreto ingiuntivo opposto.

IN VIA PRELIMINARE SUBORDINATA

Nella denegata ipotesi in cui codesto Ill.mo Giudicante ritenesse applicabile al caso di specie il principio dell'infrazionabilità del credito, disporre la riunione dei procedimenti *de quibus;*

IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO

Per i motivi esposti, respingersi l'opposizione proposta da . in quanto infondata in fatto e in diritto e PER L'EFFETTO - Confermare il decreto ingiuntivo n. . R.G. , emesso su istanza di dall'intestato Tribunale e notificato all'odierna opponente in data 10.07.2013;

- Condannare la società ., in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore di in persona del legale rappresentante p. t., per effetto dell'avvenuta cessione del credito, registrata in data 13.11.2013 n. rep. 17165, a cura del notaio , della somma complessiva di euro 18.000,00, per sorte capitale, oltre spese del procedimento sì come liquidate nel decreto ingiuntivo

Firmato Da: RIGON SILVIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: bed17

opposto, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria fino al soddisfo; - In ogni caso condannare . al pagamento delle spese e delle competenze del presente procedimento oltre rimborso forf., IVA e CPA come per legge, con maggiorazione per la temerarietà della lite ex art. 96 c.p.c., da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara all'uopo anticipatorio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In fatto e in diritto.

L'opposizione proposta da .. merita accoglimento, per i motivi di seguito esposti.

Su ricorso di , titolare della impresa individuale . il Tribunale di Padova con decreto ingiuntivo n. ingiungeva a . di pagare senza dilazione la somma di 18.000,00 euro, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.

A fondamento della domanda monitoria il ricorrente allegava di aver di aver stipulato la polizza n. , in data 22.7.2011, presso l'Agenzia di , a garanzia del rischio che "*i propri dipendenti o collaboratori per i quali la guida di veicoli a motore sia strettamente funzionale all'esercizio dell'attività aziendale*" subissero la sospensione o il ritiro della patente di guida; avendo assicurato la patente di guida di 7 propri dipendenti, il Prefetto di Padova, con decreto in data 16.12.2011, aveva sospeso per 6 mesi quella del signor (uno dei predetti 7 dipendenti), per la violazione del disposto dell'art. 142, comma 9 bis C.d.s. in cui questi era incorso il giorno 1.12.2011, mentre percorreva una s.p. in Comune di Monselice (PD); denunciato il sinistro, tuttavia, . aveva corrisposto al ricorrente solo parte dell'indennizzo dovutogli, risultante da una diaria di € 200,00 per ogni giorno di sospensione della patente di guida comminato (e cioè € 200,00 x 180 = € 36.000,00), residuando a suo credito l'ulteriore somma di € 18.000,00.

Contro il suddetto decreto ingiuntivo proponeva opposizione .., eccependo la nullità del decreto opposto per "abuso del processo" da parte del ricorrente, la perdita del diritto all'indennizzo per tardività della denuncia del sinistro ex art. 1915 c.c., la nullità del contratto stipulato col ricorrente per "sovrassicurazione" ex artt. 1908 e 1909 c.c., l'inoperatività della garanzia assicurativa prestata per insussistenza del presupposto

Firmato Da: RIGON SILVIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: bed17

previsto dall'art. 4 – Sezione II delle condizioni generali di assicurazione e per violazione del disposto degli artt. 1892 e 1893 c.c., l'inoperatività della medesima garanzia in relazione al disposto dell'art. 3 – Sezione II delle condizioni generali di assicurazione, opponendo, in estremo subordine, all'assicurato quanto previsto dall'art. 2 delle condizioni generali di assicurazione.

. chiedeva quindi la revoca del decreto ingiuntivo opposto e l'accertamento che nulla era dovuto al signor , per l'indennizzo richiesto nel ricorso per ingiunzione.

L'opposta non si costituiva in giudizio e veniva dichiarata contumace.

Si costituiva invece , quale cessionaria del credito azionato in sede monitoria, in virtù di atto di cessione di credito stipulato il 13.11.2013, contestando la fondatezza dell'opposizione e chiedendo in via preliminare la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, previa declaratoria della proponibilità della relativa domanda, la conferma del decreto ingiuntivo opposto, col rigetto dell'opposizione proposta da e la sua condanna in proprio favore al pagamento della somma complessiva di € 18.000,00, oltre interessi legali, rivalutazione monetaria e spese, nonché ex art. 96 c.p.c..

Rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, la causa veniva dapprima interrotta in ragione del l'intervenuto fallimento del signor , titolare della impresa individuale , quindi riassunta da

La causa veniva istruita mediante l'esecuzione dell'ordine di esibizione e viene quindi ora decisa sulla base dei documenti prodotti.

***

Come anticipato, l'opposizione è fondata.

Come ampiamente illustrato dalla difesa dell'opponente, dalla risultanze documentali risulta che il signor , titolare di , ha assicurato l'impresa per il rischio inerente alla sospensione la patente di guida di sette persone, asseritamente suoi dipendenti, presso almeno tre assicuratori diversi, con contratti stipulati nel medesimo periodo di tempo (una quindicina di giorni, tra il 22.7.2011 ed il

Firmato Da: RIGON SILVIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: bed17

4.8.2011). Considerate le somme assicurate presso i suddetti assicuratori, la sospensione per sei mesi di ciascuna delle suddette patenti di guida. avrebbe consentito ad di percepire la somma complessiva di € 99.000,00 (€ 36.000.00 da € 36.000,00 da e € 27.000.00 da).

Risulta poi che, poche settimane dopo dalla stipulazione di detti contratti assicurativi e nell'arco di soli quattro mesi, nei confronti di cinque persone sia stata disposta la sospensione della patente di guida (per la durata di 6 mesi) sempre per la medesima infrazione, vale a dire per aver tenuto una velocità superiore di oltre 60 km/h a quella prescritta per il tratto stradale di percorrenza (art. 142 C.d.s.). Le cinque sospensioni in concreto comminate avrebbero quindi consentito ad di percepire indennizzo assicurativo per complessivi € 495.000,00.

Non è contestato, oltre che provato documentalmente, che in relazione ad altre due posizioni analoghe a quella oggetto del presente giudizio ha proposto nei confronti di altrettanti ricorsi per ingiunzione di identico contenuto, cui sono seguiti i relativi procedimenti di opposizione avanti al Tribunale di Padova.

L'opponente ha inoltre provato che la svolgeva un'attività del tutto diversa da quella dichiarata agli assicuratori ("*organizzazioni fieristiche*") e comunque tale da non richiedere che i suoi dipendenti esercitassero mansioni implicanti "*la guida di veicoli a motore sia strettamente funzionale all'esercizio dell'attività aziendale*", com'era invece richiesto dal contratto di assicurazione.

***

Svolte tali premesse in fatto, fondata è l'eccezione preliminare sollevata dall'opponente, di nullità del decreto ingiuntivo opposto per "abuso del processo" da parte del ricorrente, come già ritenuto da questo Tribunale.

Infatti, ha prestato garanzia assicurativa "Tutela legale per le attività aziendali" a favore di giusta polizza n. 070676280 stipulata in data 22.7.2011 (doc. 2 parte opponente). La garanzia riguardava specificamente la "sospensione patente di guida". Essa era riferita a 7 patenti indicate in polizza (a pag. 5), di altrettante persone dipendenti dall'assicurata, e prevedeva

Firmato Da: RIGON SILVIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: bed17

un'indennità giornaliera di 200,00 euro per un massimo di 180 giorni (per complessivi 36.000,00 euro).

Cinque di tali patenti di guida sono risultate oggetto di sospensione (ciascuna per la durata di sei mesi, e dunque quella massima indennizzabile) per effetto di altrettanti provvedimenti prefettizi intervenuti nell'arco di pochi mesi, sicché l'assicurata ha chiesto d'essere indennizzata da per i danni che gliene sarebbero conseguiti, nei termini previsti dalla citata polizza.

A tal fine, per tre dei suddetti sinistri, ha presentato al Tribunale di Padova tre distinti ricorsi per ingiunzione nei confronti di il ricorso n. R.G., per la sospensione della patente rilasciata al sig. per l'importo capitale di 18.000,00 euro, per il quale è stato emesso il decreto ingiuntivo n. 2542/13 qui opposto ; quello relativo alla causa n. 5183/13, per la sospensione della patente rilasciata al sig. per l'importo di 36.000,00 euro, per il quale è stato emesso il decreto ingiuntivo n. (doc. 3 parte opponente); il ricorso n. R.G., per la sospensione della patente rilasciata al sig. , per l'importo capitale di 12.000,00 euro, per il quale è stato emesso il decreto ingiuntivo n. (doc. 4 parte opponente).

I suddetti ricorsi per ingiunzione si fondano sul medesimo contratto di assicurazione dianzi citato (polizza n. 070676280 – doc. 2), dal quale il ricorrente fa derivare il preteso diritto al pagamento degli indennizzi assicurativi azionato in sede monitoria; sono stati promossi con il medesimo procuratore e depositati lo stesso giorno (23 maggio 2013), iscritti ai numeri di ruolo R.G.), e presentano analogo contenuto.

Ebbene, come eccepito dall'opponente si è verificata un situazione di palese "abuso del processo" da parte del ricorrente, il quale ha deliberatamente frazionato in tre distinti procedimenti l'azione che avrebbe potuto proporre unitariamente in sede monitoria con riguardo al diritto di credito che asserisce di vantare nei confronti dell'esponente al solo fine di lucrare, del tutto indebitamente e con ingiustificato aggravio per l'asserito debitore, per tre volte, anziché una, le spese di lite, con una conseguente moltiplicazione dell'attività giudiziaria

Firmato Da: RIGON SILVIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: bed17

Infatti, la pretesa creditoria deriva dall'unico e solo titolo contrattuale rappresentato dalla citata polizza assicurativa; vieppiù i ricorsi sono stati depositati in cancelleria contemporaneamente.

Ebbene, le Sezioni Unite della Cassazione hanno a tale riguardo affermato che "*la parcellizzazione giudiziale del credito*" si pone in contrasto col "*precetto inderogabile del giusto processo*", perché quest'ultimo non può reputarsi "*giusto*" quando sia "*frutto di abuso, appunto, del processo, per esercizio dell'azione in forme eccedenti, o devianti, rispetto alla tutela dell'interesse sostanziale, che segna il limite, oltre che la ragione dell'attribuzione, al suo titolare, della potestas agendi*" (Cass. S.U. 15.11. 2007, n. 23726)

Né rileva in contrario neppure la sussistenza di un possibile "*interesse non necessariamente emulativo del creditore1... poiché è decisivo il rilievo che resterebbe comunque lesiva del principio di buona fede la scissione del contenuto della obbligazione operata dal creditore, per esclusiva propria utilità con unilaterale modificazione aggravativa della posizione del suo debitore*". Ciò a tacer dell'"*ulteriore vulnus*" all'ordinamento che deriverebbe "*dalla formazione di giudicati (praticamente) contraddittori cui potrebbe dar luogo la pluralità di iniziative giudiziarie collegate allo* che nel caso scrutinato dalle Sezioni Unite consisteva nel poter "*adire un giudice inferiore, più celere nella soluzione delle controversie, confidando nell'adempimento spontaneo da parte del debitore del residuo debito*", interesse che indubbiamente non sussisteva nel caso di perché tutti e tre i menzionati procedimenti monitori da essa promossi sono di competenza del Tribunale e, per di più, essa ha agito per l'intero credito che sostiene di vantare nei riguardi della pretesa debitrice e non per una sua parte. *stesso rapporto*" ed altresì dell'"*antinomia che esiste tra la moltiplicazione dei processi e la possibilità di contenimento della correlativa durata*", quale è imposta dall'art. 111 Cost.

La medesima eccezione è stata formulata da nella causa n. R.G. ed è stata raccolta dal tribunale di Padova con sentenza n. le cui motivazioni vengono pienamente qui condivise.

In particolare, secondo il Tribunale di Padova, " *non è consentito al creditore di una determinata somma di denaro, dovuta in forza di un unico rapporto obbligatorio, di frazionare il credito in plurime richieste giudiziali di adempimento, contestuali o*

Firmato Da: RIGON SILVIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: bad17

scaglionate nel tempo, in quanto tale scissione del contenuto dell'obbligazione, operata dal creditore per sua esclusiva utilità con unilaterale modificazione peggiorativa della posizione del debitore, si pone in contrasto sia con il principio di correttezza e buona fede, che deve improntare il rapporto tra le parti non solo durante l'esecuzione del contratto ma anche nell'eventuale fase dell'azione giudiziale per ottenere l'adempimento, sia con il principio costituzionale del giusto processo, traducendosi la parcellizzazione della domanda giudiziale diretta alla soddisfazione della pretesa creditoria in un abuso degli strumenti processuali che l'ordinamento offre alla parte, nei limiti di una corretta tutela del suo interesse sostanziale, di tal che tutte le domande giudiziali aventi ad oggetto la frazione di un unico credito sono da dichiararsi improponibili (Cass. Sez. Un. 15.11.07 n. 23726 e Cass. 11.6.08 n. 15476), - risulta contrario al principio di correttezza e buona fede e si risolve pertanto in un abuso del processo, il frazionamento giudiziale, contestuale o sequenziale, di un credito complessivamente portato da separate fatture, qualora tale credito derivi non già da molteplici rapporti obbligatori sussistenti tra le parti, bensì da un unico contratto (Cass. 9.3.15 n. 4702).

E' indubitabile che avrebbe potuto chiedere (ed ottenere) nei riguardi di un solo decreto ingiuntivo per l'intera pretesa creditoria derivante dal medesimo contratto di assicurazione, sicché il decreto ingiuntivo qui opposto, essendo frutto di un indebito ed ingiustificabile frazionamento della pretesa creditoria del ricorrente, configura un abuso del processo e deve essere dichiarato nullo per l'improponibilità e nullità della relativa domanda giudiziale, quale proposta col ricorso monitorio.

In altri termini, come già ritenuto da questo Tribunale nella citata sentenza ".. *dal momento che nel caso di specie risulta per tabulas che la parte ingiungente abbia proposto in pari data, e cioè il 23.5.13, tre distinti ricorsi per decreto ingiuntivo – tra cui quello ivi opposto – afferenti alla riscossione della indennità prevista dalla medesima polizza assicurativa in relazione alla sospensione di tre delle patenti di guida a copertura delle quali l'assicurazione era stata stipulata, non vi è chi non veda come nella fattispecie appunto in una ipotesi di frazionamento del credito si verta. Ed invero – sebbene i singoli fatti in ragione dei quali risulterebbe maturato il diritto al pagamento dell'indennità siano tra loro diversi – il titolo contrattuale in forza del quale la ricorrente agisce resta peraltro il medesimo, siccome ben desumibile dal tenore dei vari ricorsi, pedissequamente identici*

Firmato Da: RIGON SILVIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: bed17

tra loro nella parte espositiva, salve le sole differenze relative alla descrizione delle singole infrazioni contestate ai dipendenti, titolari delle patenti sospese. Né può sostenersi che la parte non si trovasse concretamente nella condizione di promuovere un'unica azione, poiché al momento del deposito dei ricorsi monitori essa era già in possesso di tutte le informazioni e la documentazione necessaria a far valere la propria pretesa in relazione a ciascuna delle situazioni in questione, siccome plasticamente dimostrato dal fatto che in effetti tutti e tre gli atti venivano comunque depositati in pari data. Circostanza, quest'ultima, la quale viene a connotare in maniera particolarmente negativa la condotta della odierna opposta, apparendo evidente – anche alla luce delle contestazioni poi sollevate dalla compagnia assicuratrice – l'intento di sottrarre in tal modo al giudice la possibilità di rendersi conto sin dall'esame del ricorso monitorio della particolarità del caso di specie, caratterizzato dalla sopravvenuta sospensione di ben cinque patenti di guida nel giro di poco più di quattro mesi. ogni volta per infrazioni al limite di velocità tali da comportare una durata della sanzione pari al massimo di sei mesi, con susseguente maturare dell'apparente diritto ad una indennità dell'assai cospicuo importo di € 180.000,00. Il tutto in assenza di una qualsiasi ragione atta a giustificare il predetto frazionamento delle richieste ed ancor più ove si consideri che la parte insisteva altresì, nei propri atti, per la concessione della provvisoria esecuzione dell'emanando decreto, così da porre sin da subito la ingiunta in una condizione di minorità".

Già per tale motivo preliminare l'opposizione merita accoglimento ed il decreto ingiuntivo va revocato, dichiarata la improponibilità della domanda monitoria svolta dalla opposta.

***

Benché l'accoglimento dell'eccezione preliminare sia sufficiente per l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo, per completezza si evidenzia che l'opposizione è fondata anche nel merito.

ha stipulato la polizza assicurativa per garantirsi dal rischio della sospensione della patente di guida di 7 persone, asseritamente sui dipendenti.

L'art. 1.2. delle "Condizioni di assicurazione" dell'anzidetta polizza n. 070676280 (doc. 2 parte opposta), rubricato "Altre assicurazioni" prevede: "*Il contraente o l'assicurato deve comunicare per iscritto alla società l'esistenza o la successiva stipulazione di altre*

Firmato Da: RIGON SILVIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: bed17

assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art. 1910 del codice civile".

La clausola contrattuale ribadisce la previsione generale di cui all'art. 1910, c.c., secondo cui "*Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore. Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità*".

Il terzo comma del medesimo art. 1910 c.c., inoltre, dispone: "*Nel caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri*".

Ciò significa che chi assicura il medesimo rischio (nel caso specifico: quello attinente alla "sospensione patente di guida" dei dipendenti) presso diversi assicuratori: ogniqualvolta stipula uno dei plurimi contratti assicurativi, ha l'obbligo di avvisare ciascuno degli altri assicuratori dell'esistenza dell'ulteriore garanzia assicurativa contratta; in caso di sinistro, ha l'ulteriore obbligo di avvisare tutti gli assicuratori coinvolti, indicando a ciascuno di essi il nome degli altri. In caso di inosservanza di tali obblighi, qualora si verifichi un sinistro, l'assicurato perde il diritto ad ottenere il pagamento dell'indennizzo contrattualmente dovutogli (art. 1910, comma II c.c.). Tali disposizioni sono dirette ad assicurare l'attuazione del "principio indennitario" dettato dall'art. 1905 c.c. ("limiti del risarcimento"), evitando che i sinistri divengano occasione di lucro per l'assicurato, incentivandone in tal modo i comportamenti dolosi.

Nel caso di specie, a seguito dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., è risultato che aveva stipulato almeno altre due garanzie assicurative per le medesime 7 patenti di guida che aveva assicurato (per il rischio della loro sospensione) presso : quella oggetto della polizza n. 30855842 stipulata il 25.7.2011 con ARAG s.p.a., per un indennizzo di € 200,00 per ogni giorno di sospensione della patente di guida, e quindi complessivamente € 36.000,00 per sei mesi di sospensione; quella oggetto della polizza n. 45802990 stipulata il 4.8.2011 con , per un indennizzo di € 150,00 per ogni giorno di sospensione della patente di guida, e quindi complessivamente € 27.000,00 per sei mesi di sospensione.

Firmato Da: RIGON SILVIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: bed17

Tuttavia, non risulta che abbia comunicato ad la stipulazione di tali ulteriori contratti di assicurazione per il medesimo rischio che aveva assicurato presso di essa, nemmeno a seguito dell'accadimento del "sinistro" rappresentato dalla sospensione della patente di guida dell' , con evidente violazione degli obblighi previsti dall'art. 1910 c.c. e delle condizioni generali di contatto Lo stesso comportamento risulta essere stato tenuto anche nei riguardi degli altri assicuratori che garantivano il medesimo, come emerge dalla lettura della nota del 29/05/2012 indirizzatale da s.p.a., che gestì il sinistro per conto di

Risulta con ciò provato che l'opposta stipulò almeno altre due garanzie assicurative per il medesimo rischio di cui si controverte e che, contravvenendo al disposto dell'at. 1910 c.c. e dell'anzidetta clausola contrattuale, non avvisò dell'esistenza di tali ulteriori garanzie.

***

Risulta vieppiù provata la natura dolosa di tali omissioni, che la norma dell'art. 1910, comma secondo c.c., collega alla perdita del diritto all'indennizzo: infatti, non dichiarò ad l'esistenza delle predette garanzie; tale omissione inoltre fu reiterata, in quanto l'esistenza delle altre due garanzie non venne dichiarata né a seguito della stipulazione dei due contratti di assicurazione conclusi con e con , né in occasione della denuncia del sinistro di cui si controverte fatta all'assicuratrice

Pur essendo i tre contratti di assicurazione stipulati il 22.7.2011 ( ), il 25.7.2011 ( ) ed il 4.8.2011 ( ).

Tale condotta appare oggettivamente connotata dall'inequivocabile volontà di cautelarsi in ogni modo al fine di tener celata l'esistenza di molteplici garanzie assicurative aventi ad oggetto il medesimo rischio, con il fine evidente di evitare il rifiuto del pagamento dell'indennizzo da parte degli assicuratori coinvolti ex art. 1910 c.c.

La consapevolezza della sussistenza di tale obbligo e la cosciente volontà di non osservarlo sono desumibili dalla condotta negoziale tenuta dall'opposta, consistita nell'aver stipulato le tre polizze a distanza di quindici giorni e dall'esistenza delle condizioni generali della polizza stipulata con l'assicuratrice opponente di un esplicito richiamo all'obbligo previsto dall'articolo 1910 c.c. ed inoltre dal fatto che l'assicurato non abbia comunicato agli assicuratori l'esistenza della garanzia stipulata con gli altri.

Firmato Da: RIGON SILVIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: bed17

Pertanto, delle ulteriori garanzie assicurative prestate a suo favore per il medesimo rischio non ha fatto avviso ad , violando così il disposto dell'art. 1910 c.c., nonché dell'art. 1.2. delle condizioni generali del contratto di assicurazione. Tale omissione deve reputarsi certamente dolosa, in quanto l'assicurata era del tutto consapevole dell'obbligo anzidetto e ciò nondimeno deliberatamente non vi adempì, con conseguente perdita del diritto al pagamento dell'indennizzo assicurativo previsto dal contratto assicurativo per cui è causa.

***

In ogni caso, gli elementi sopra evidenziati – desumibili chiaramente dai documenti versati in atti – portano a ritenere altresì l'inoperatività della garanzia assicurativa prestata da in relazione al disposto dell'art. 3 – Sezione II delle condizioni generali di assicurazione, in base al quale: " "*L'assicurazione della presente sezione non opera quando i provvedimenti inerenti alla patente ed indicati nei precedenti articoli 1 e 2: dipendono da fatto doloso del titolare della patente*".

Si ritiene infatti provato che il provvedimento di sospensione della patente di guida del signor , così come quelli disposti nei riguardi degli altri "dipendenti" dell'assicurata, sia stato dolosamente provocato.

In primo luogo, su 7 patenti di guida "assicurate" con la citata polizza n. 070676280), poche settimane dopo la stipulazione di quest'ultima, ben 5 sono state sospese, con altrettanti provvedimenti prefettizi, nell'arco di soli 4 mesi: la polizza n. 070676280 venne stipulata il 22.7.2001 e già il 1.12.2011 il signor , titolare della patente veniva contravvenzionato per la violazione dell'art. 142 c.d.s, per aver circolato alla velocità di 149 km/h in un tratto stradale soggetto a limitazione di velocità di 70 km/h, sicché gli veniva comminata la sospensione della patente per la durata di mesi sei (doc. 33 e 34 parte opponente); l'8.12.2011 il signor , titolare della patente veniva contravvenzionato per la violazione dell'art. 142 c.d.s, per aver circolato alla velocità di 165 km/h in un tratto stradale soggetto a limitazione di velocità di 90 km/h, sicché gli veniva comminata la sospensione della patente per la durata di mesi sei (docc. 35 e 36 parte opponente); il 23.2.2012 il signor , titolare della patente veniva contravvenzionato per la violazione dell'art. 142 c.d.s, per aver circolato alla velocità di 182 km/h in un tratto stradale soggetto a

Firmato Da: RIGON SILVIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: bed17

limitazione di velocità di 90 km/h, sicchè gli veniva comminata la sospensione della patente per la durata di mesi sei (docc. 37 e 38 parte opponente); il 21.3.2012 il signor titolare della patente veniva contravvenzionato per la violazione dell'art. 142 c.d.s, per aver circolato alla velocità di 189 km/h in un tratto stradale soggetto a limitazione di velocità di 90 km/h, sicchè gli veniva comminata la sospensione della patente per la durata di mesi sei (docc. 39 e 40 parte opponente); il 10.4.2012 il signor , titolare della patente veniva contravvenzionato per la violazione dell'art. 142 c.d.s, per aver circolato alla velocità di 147 km/h in un tratto stradale soggetto a limitazione di velocità di 70 km/h, sicché gli veniva comminata la sospensione della patente per la durata di mesi sei (doc. 41 e 42 parte opponente); il 10.4.2012 , sospendeva l'efficacia del contratto stipulato con e da allora cessavano le infrazioni al Codice della strada da parte dei titolari delle patenti "assicurate" e le conseguenti sospensioni delle stesse.

Cinque su sette delle patenti di guida "assicurate" sono state sospese (tutte per la durata massima assicurata) in un breve arco di tempo e quasi con cadenze regolari, essendo la sospensione comminata per infrazioni del tutto identiche. Tutti i conducenti mantenevano velocità comprese tra i 147 ed i 189 km/h), enormemente superiori ai limiti imposti (che eccedevano in misura compresa tra i 66 e gli 89 km/h, come risultante dalle ordinanze prefettizie in atti), circostanze da cui si desume l'intenzione del singoli conducenti di incorrere nella rilevazione della contravvenzione ad opera dei predetti sistemi di controllo e nella sanzione massima conseguentemente da comminarsi per tali trasgressioni (ritiro immediato della patente di guida e sei mesi di sospensione della stessa), sì da presumere che i singoli provvedimenti di sospensione delle predette patenti di guida, compresa quella che qui interessa, siano stati cagionati dal "*fatto doloso del titolare della patente*".

Inoltre, come be evidenziato dalla difesa dell'opponente, appare evidente che fosse stato il signor ad ideare ed attuare tale complessiva macchinazione: "*in due dei cinque episodi dianzi citati i titolari delle patenti di guida assicurate si trovavano alla guida dello stesso veicolo, un'autovettura targata che, all'epoca, risultava essere di proprietà della signora . che è... la madre proprio del signor . Infatti, ciò si è verificato sia nell'episodio che l'1.12.2011 ha interessato il signor (doc. 33-34), sia quello che l'8.12.2011 (una*

Firmato Da: RIGON SILVIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: bed17

settimana dopo!) ha interessato il signor (doc 35-36)". Inoltre "*nel caso dell' la disponibilità di tale veicolo non era certo giustificata da esigenze lavorative, visto che l'infrazione, come si è visto, si verificò alle 23:30. Anche altri due episodi, quello del 23.2.2012, che ebbe per protagonista il (doc. 37) e sia quello del 21.3.2012, accaduto all' (doc. 39), vennero posti in essere utilizzando il medesimo veicolo, vale a dire quello targato anche in questo caso di proprietà non già di uno dei conducenti, ma di terzi, vale a dire di* ." Ancora, "*anche l' in occasione del quinto episodio, accaduto il 10.4.2012 (doc. 41), si trovava alla guida di un'autovettura targata he non era di sua proprietà, ma del signor... , titolare di* ".

Vieppiù, in sede di stipulazione del contratto ha dichiarato ad di esercitare attività di "*organizzazioni fieristiche*", come si legge in polizza. Tuttavia, com'è evidenziato dal certificato camerale che si è prodotto in atti (doc. 32 parte opponente), effettuava attività di "*costruzione, installazione, riparazione, manutenzione e noleggio di scaffalature, soppalchi metallici, arredi per banche-bar, celle frigorifere e relativi accessori e componenti di ricambio*"; un'attività che non implicava affatto la necessità dell'uso di "veicoli a motore", e questo non era perciò strettamente funzionale all'attività aziendale.

Tali circostanze non sono state contestate

Inoltre, dalla comunicazione rilasciata dal curatore del titolare della , in data 15.1.2015, risulta che già dal 2011 "Officina Ross" fosse del tutto inattiva, non avendo dichiarato alcun reddito per quell'esercizio, così come per quello del 2012. Poiché il "sinistro" di cui si controverte consegue ad un'infrazione compiuta dall' in data 1.12.2011, esercizio per il quale la ditta opposta non presentò nemmeno la denuncia dei redditi, risulta così provato che, quel giorno e nel periodo di tempo immediatamente successivo, egli non avrebbe comunque potuto esercitare attività di lavoro dipendente per conto di un'azienda che era (da tempo) inattiva. Non è quindi sostenibile che quando l' commise la violazione del Codice della strada per la quale gli venne poi sospesa la patente di guida, egli stesse effettuando mansioni lavorative per conto dell'assicurata , come questa ha invece affermato

Firmato Da: RIGON SILVIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: bed17

In conclusione. tali univoche e concordanti circostanze inducono a ritenere che la stipulazione della garanzia assicurativa per cui è causa e le infrazioni al Codice della strada con conseguenti sospensioni delle patenti di guida dei titolari delle patenti assicurate fossero state, in realtà, scientemente preordinate allo scopo di ottenere il pagamento dei relativi indennizzi, pur in assenza di qualsiasi danno dell'azienda assicurata. Conseguentemente, la garanzia prestata da per la sospensione della medesima patente non è operante.

Tali complessive considerazioni assorbono ogni ulteriore questione e valutazione.

Pertanto, in totale accoglimento dell'opposizione svolta da il decreto ingiuntivo va revocato, accertato che nulla deve al signor , quale titolare della ditta , per l'indennizzo da questi richiesto in relazione al sinistro *de quo*.

La decisione sulle spese – liquidate in dispositivo – segue la regola della soccombenza nei rapporti tra l'opponente e la terza intervenuta; vanno invece compensate le spese nei confronti del Fallimento che non ha insistito per la conferma del decreto ingiuntivo.

P.Q.M.

Ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione disattesa,

accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto, accertato che nulla deve .;

condanna la terza intervenuta , a rifondere all'opponente le spese del giudizio, liquidate in € 4.835,00, oltre contributo unificato, 15% spese generali, Iva e Cpa;

compensa le spese nei confronti del

Padova, 20.2.17

Il Giudice
Silvia Rigon

Firmato Da: RIGON SILVIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: bed17